

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Revisore Unico

Verbale n. 7 del 07.09.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di settembre, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto "Bilancio Consolidato dell'esercizio 2022 – art.11-bis D.Lgs. 118/11 – presa d'atto assenza obbligo di consolidamento";

Premesso

Che l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Che l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

Che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri sia *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*.

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 13.07.2023 con la quale si è provveduto ad individuare il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2022 e accertato che non vi sono società ed enti per cui è necessario il consolidamento del bilancio ai sensi dell'art.11-bis del D.Lgs. n.118/2011.

Visti

Gli allegati A) e B) relativi l'individuazione del GAL e dei soggetti non ricompresi nel GAP.

Preso atto

dei pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi dal Responsabile della Struttura 2 – Economico – Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del Tuel.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il principio contabile all. 4/4;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità.

Tutto ciò osservato**ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza dell'obbligo di consolidamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Michele Puricelli